



Al

RPCT della OMISSIS

Fasc. UVCAT 1513/2023

Da citare nella corrispondenza

Oggetto: Richiesta di parere in merito alla compatibilità dell'incarico di RPCT con quello di RUP
(prot. ANAC n. OMISSIS del OMISSIS)

Con nota prot. n. OMISSIS del OMISSIS, è stato richiesto un parere all'Autorità in merito alla compatibilità dell'incarico di RPCT con quello di RUP. Nel dettaglio, la questione prospettata concerne la nomina del RUP dell'Appalto di Servizi per Organo di Vigilanza (OdV) ex Dlgs. 231/2001 ed è stato chiesto di precisare quanto segue:

1. Se l'incarico di RPCT può essere considerato compatibile con quello di RUP in termini generali;
2. Se l'incarico di RPCT può essere considerato compatibile con quello di RUP dell'Appalto di Servizi OdV ex D.Lgs. 231/2001;
3. Se l'incarico di RUP dell'Appalto di Servizi OdV può coincidere con quello di DEC, in un contesto che richiede una pluralità di competenze.

L'Autorità, con riferimento alla nomina del RPCT, ha già avuto modo di chiarire - con PNA 2019 e da ultimo con PNA 2022 - che va evitato, per quanto possibile, che il RPCT sia scelto tra i dirigenti assegnati ad uffici che svolgano attività di carattere gestionale, come anche ad un soggetto che svolga le funzioni di responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni di cui all'art. 31 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (RUP).

Ciò al fine di garantire che non si creino situazioni di incompatibilità tra lo svolgimento delle funzioni di prevenzione della corruzione e le attività svolte in un settore particolarmente esposto al rischio corruttivo, come quello che attiene la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.

Pertanto, è opportuno che il RPCT non svolga anche il ruolo di RUP, neppure se tale ultimo incarico si riferisca all'Appalto di Servizi per Organo di Vigilanza (OdV) ex Dlgs. 231/2001.

Con particolare riferimento alla possibilità che il RUP coincida con il direttore dell'esecuzione del contratto, si

ricorda che l'Autorità ha chiarito che «*il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore lavori ovvero di direttore dell'esecuzione, a condizione che sia in possesso del titolo di studio, della formazione e dell'esperienza professionale necessaria e che non intervengano cause ostative alla coincidenza delle figure*». Per ogni ulteriore approfondimento relativo a tali cause ostative, nonché alla nomina e ai requisiti del RUP, si invita a prendere visione delle *Linee Guida n. 3*, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*» (cfr. paragrafo n. 10), pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 19 aprile 2023, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente